



COMUNE DI BOVEZZO

PROVINCIA DI BRESCIA
Via V.Veneto 28, CAP 25073

Codice Ente : 10275

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 32 DEL 26/07/2017

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisei** del mese di **Luglio** alle ore 19:30, in BOVEZZO, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Pubblica di **Prima Convocazione**.

All'appello risultano:

BAZZANI ANTONIO	P	PICCHI NADDIA	P
VALCAMONICO IVONNE	P	FRANZONI ERMANNNO	P
GHIDONI SARA	A	ROSSI ARMIDA	P
FOLLI MARIO	P	IMPARATO MASSIMO	P
FIORIN NICOLA	P	MALANDRA MARIA DANIELA	A
BATTEZZI SERAFINO	P	CONTI PAOLO	A
GHEDA FEDERICA	P		

Sono così presenti n° 10 Consiglieri su n° 13 assegnati ed in carica. Partecipa il **Segretario Comunale** DOTT.SSA MARIATERESA PORTERI.

Assume la presidenza il **Sindaco** Sig. ANTONIO BAZZANI, il quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

su relazione del Sindaco, il quale introduce ed illustra dettagliatamente l'argomento posto all'ordine del giorno;

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

DATO ATTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Bovezzo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

DATO ATTO CHE il Comune di Bovezzo detiene partecipazioni nelle seguenti Società:

- ASVT spa
- Civitas srl

- Patrimonio Bovezzo srl;

PRECISATO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/02/2017 veniva:

- modificato parzialmente il piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui al decreto sindacale n. 1/2015 comunicato al Consiglio Comunale con la deliberazione n.22 del 29/04/2015 nella parte in cui prevedeva la totale dismissione della quota di partecipazione in ASVT in quanto non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali e per lo sviluppo strategico del territorio;
- mantenuta in essere una partecipazione in ASVT pari a mille azioni in quanto, conformemente a quanto emerso nelle discussioni durante le riunioni del Patto di Sindacato dei Soci pubblici di ASVT spa, la Comunità Montana di Valle Trompia e la stessa società hanno in programma un investimento congiunto per migliorare la situazione delle reti fognarie dei Comuni e in particolare per cercare di risolvere, per quanto possibile, il problema delle acque parassite, vale a dire gli ingressi in rete fognaria di corsi d'acqua per i quali non è prevista la depurazione (es. corsi d'acqua del reticolo idrico minore, scoli montani) e all'interno dello stanziamento messo a disposizione da Comunità Montana di Valle Trompia sono previste risorse economiche anche per sistemazioni delle reti fognarie di Bovezzo;
- valutata rispondente al pubblico interesse nonché economicamente conveniente, alla luce delle sopravvenienze di cui sopra, mutare parzialmente la volontà espressa con il piano di razionalizzazione approvato con decreto sindacale 1/2015 e di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con la deliberazione n. 22 cit. mantenendo una quota azionaria in capo al Comune di Bovezzo pari a 1000 azioni e dismettendo le restanti;
- con atto rep. 109347 racc. 42028 del 24/03/2017 rogato dal notaio Mario Mistretta iscritto al Collegio Notarile di Brescia, registrato a Brescia 2° Ufficio delle Entrate il 13/04/2017 al n. 16065 serie 1T, e previo espletamento delle procedure di legge, si provvedeva a dare attuazione alla volontà consiliare come sopra espressa, alienando n. 106.696 azioni a A2A, n. 507 azioni al Comune di Brione, n. 253 al Comune di Polaveno e mantenendo, pertanto in capo al Comune di Bovezzo una quota di mille azioni, pari allo 0,0011187%;

APPURATO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30.11.2016:

- si effettuava una ricognizione dei servizi affidati alla Comunità Montana e espletati dalla società multipartecipata Civitas s.r.l. afferenti l'area dei servizi sociali riguardanti in particolare relativi ai minori e famiglia di competenza comunale, nonché del servizio consultoriale, cui si aggiungono altri servizi in ambito culturale reputando lo svolgimento di tale servizio necessario per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità locale di riferimento con particolare riguardo all'accessibilità fisica ed economica e di continuità nell'accesso al servizio da parte delle famiglie
- si confermava la volontà di mantenere tale partecipazione societaria, quantificata nel 2,667%, in quanto ritenuta strategica ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali sopra dettagliate;

ATTESTATO che la Patrimonio Bovezzo srl è una società interamente partecipata dal Comune di Bovezzo costituita nel 2007 per l'erogazione di servizi strumentali, e, dal 2011, per la gestione della farmacia comunale;

VERIFICATO CHE ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. o) sono definite "società *in house*" quelle sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali provati avviene nelle forme di cui all'art.16 comma 1 e che soddisfino il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16 comma 3;

DATO ATTO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSIDERATO che la Patrimonio Bovezzo srl rispetta i requisiti normativi in quanto:

- è totalmente partecipata dal Comune di Bovezzo;
- il Comune esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza dominante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata;
- oltre l'ottanta per cento del suo fatturato è effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dal Comune;
- espleta attività assentite dalla legge in quanto rientranti tra quelle di cui all'art. 4 comma 2 lettere a), b), d), ed e) ai sensi del comma 4 del medesimo art. 4;
- nelle acquisizioni di lavori, servizi, forniture applica il D.Lgs. 50/2016 e smi "Codice dei contratti pubblici";

VALUTATO come strategico per il perseguimento delle finalità istituzionali il mantenimento della Patrimonio Bovezzo srl, *longa manus* dell'amministrazione Comunale, in quanto trattasi di organizzazione in forma societaria di un servizio in piena rispondenza alle norme comunitarie ed in cui l'alterità soggettiva è meramente apparente stante la sussistenza del controllo analogo esercitato dal Comune di Bovezzo;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per il mantenimento delle sottoindicate partecipazioni:

ENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE BOVEZZO
Società PATRIMONIO BOVEZZO Srl	100%
Società CIVITAS Srl	2,667%
Società AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA Spa	0,011187%

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

PRECISATO CHE sia Civitas srl che ASVT spa hanno già provveduto all'adeguamento statutario previsto dall'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i, mentre per quanto concerne la Patrimonio Bovezzo srl il procedimento è *in itinere* stante la necessità di formulare modifiche statutarie che coniughino le norme dettate dal D.Lgs. 175 cit con la grande rilevanza strategica della partecipazione e che necessitano, pertanto, di ulteriori approfondite e condivise valutazioni;

ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3) la coerenza del presente provvedimento con il DUP, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 27.02.2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

VERIFICATO CHE il presente provvedimento non necessita del parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto meramente confermativo della volontà già a suo tempo espressa dal Consiglio Comunale di mantenere immutate le partecipazioni societarie possedute;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" espressi dalla dott.ssa Sabina Giovannini nonché dal Segretario Comunale, dott.ssa Mariateresa Porteri, in relazione alla conformità della proposta stessa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del medesimo D.Lgs. 267/2000;

VERIFICATA la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e smi;
- il D.Lgs. 175/2016 esmi;

dopo ampia ed esauriente discussione, con gli interventi di alcuni consiglieri di cui all'allegato depositato agli atti;

con votazione resa per alzata di mano, dal seguente esito:

presenti:	n. 10
favorevoli	n. 10
contrari	n. 0
astenuiti	n. 0

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE le premesse e le motivazioni ivi esposte quale parte integrante del presente dispositivo;

2. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 24 la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, e alla luce della successiva alienazione di parte delle azioni in ASVT spa, come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. DI STABILIRE che si ritiene di mantenere le suddette partecipazioni in quanto necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, ai sensi dell'art. 4 e 5 del D.Lgs. 175 cit;

4. DI PRECISARE che, per quanto concerne la Patrimonio Bovezzo srl, interamente partecipata dal Comune di Bovezzo:

- si provvederà ad adeguare lo statuto nel primo consiglio comunale utile, stante la necessità di formulare modifiche statutarie che coniughino le norme dettate dal D.Lgs. 175 cit con la grande rilevanza strategica della partecipazione e che necessitano, pertanto, di ulteriori approfondite e condivise valutazioni. La società dovrà altresì rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. 175 cit specie per quanto concerne l'applicazione del codice dei contratti pubblici e delle norme in materia di personale, per il reclutamento del quale è opportuno che la società si doti di un regolamento contenente apposita disciplina con criteri e modalità improntati al rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 e smi. In assenza di tale disciplina la società applicherà *in toto* il citato art. 35 comma 3, secondo quanto stabilito dall'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 175/2016;

- si provvederà alla successiva iscrizione del Comune di Bovezzo all'elenco di cui all'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e smi nonché delle linee guida ANAC n. 7/2017, presupposto per gli affidamenti *in house*;

5. DI STABILIRE CHE:

- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

6. DI DISPORRE comunicazione circa i contenuti del presente provvedimento alle società partecipate dal Comune;

7. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in amministrazione trasparente- sottosezione dedicata;

8. DI PRECISARE che il Consiglio Comunale, annualmente, effettuerà un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate secondo le modalità stabilite dall'art. 20 del D.Lgs. 175 cit. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche";

9. DI PUNTUALIZZARE, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni, nonché, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni, decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio *on-line*.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to ANTONIO BAZZANI



Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIATERESA PORTERI

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato della pubblicazione si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio il27/09/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 T.U. n. 267/2000).

Addì, li.....27/09/2017.....



Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIATERESA PORTERI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIATERESA PORTERI
